

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della Tassa

È istituita nel Comune di CHIAVERANO la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al titolo IV Sezione II del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , e degli speciali assimilabili indicati al paragrafo 1 punto 1.1.1. della Deliberazione del 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915 / 82 che per quantità e qualità non costituiscono problema per l'attuale smaltimento praticato dal Comune.

Art. 2 - Recepimento del D.Lvo 507 / 93 e susseguenti modifiche

La tassa è annuale ed è commisurata in base a tariffa denominata : "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " disciplinata dal D. Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento;

La tassa è determinata in base alla superficie dei locali, alle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti prodotti e per l'utenza domestica in funzione del numero dei componenti il singolo nucleo familiare.

Art. 3 - Ambito ed applicazione della Tassa

La tassa è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/82 e in conformità all'articolo 59 del D.Lvo 507/93.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita , distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

Art. 4 - Oggetto della Tassa

1) La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi (conferimento , raccolta , trasporto e trattamento e/o smaltimento finale) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio, ai sensi del Regolamento del servizio di nettezza urbana.

- 2) La tassa è dovuta anche per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta che abbiano almeno una strada di accesso nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti.

Art. 5 - Soggetti passivi

- 1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in Comune.
- 2) Per i locali di abitazione affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa può essere considerato il proprietario dei locali medesimi;
- 3) Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principali anche se posti in altro Comune.
- 4) Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della tassa.

Art. 6 - Esclusioni

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione , quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) , silos, e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili o non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

- e) locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- f) soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- g) le superfici di balconi e terrazzi;

Per eventuali situazioni non contemplate nel comma precedente si utilizzano criteri di analogia.

Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale ove ricorrano le fattispecie contemplate dell'art. 62 comma 5 del Decreto Legislativo 507 / 93;
- b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- c) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di leggi vigenti.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti tossici e nocivi allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente Regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

Art. 7 - Superficie tassabile.

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani;

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

Art. 8 - Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali. Sono considerate tali quelle poste a migliore servizio ed ornamento dei locali tassabili.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere , sale, cucine, ecc) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, conselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale ecc.);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i vani principali , secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi , locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali , secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali , secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc....;

Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali:

- a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;
- b) i portici, i cortili, i giardini;
- c) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunione e, comunque le installazioni e manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio

Art. 9 - Aree tassabili e loro pertinenze

Sono tassabili le aree scoperte o parzialmente coperte pubbliche o private a qualsiasi uso adibite, ove possono prodursi rifiuti urbani che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che anziché essere destinate in modo pertinente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono altresì tassabili le aree scoperte di pertinenza di aree assoggettabili a tassa. Sono considerate tali quelle poste a miglior servizio ed ornamento delle aree tassabili. Sono, pertanto considerate aree tassabili a titolo esemplificativo:

- a) le aree adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo di natura compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
- c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente, a prescindere dalla

circostanza che l'attività venga esplicitata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

- e) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- f) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- g) le aree scoperte, utilizzate per attività sportive e ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc..) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani;

Art. 10 - Locali ed aree non utilizzabili

La tassa è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti per l'uso.

I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 11 - Parti comuni dell'edificio

Le parti di uso comune del fabbricato , quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti non sono tassabili, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

A tal fine è fatto obbligo all'Amministratore del condominio di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

Art. 12 - Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori , fermo restando , nei confronti di questi ultimi, gli

altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Art. 13 - Inizio e cessazione della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. L'utente deve pertanto provvedere a inoltrare al Comune Ufficio Tributi apposita denuncia di fine attività.
In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 14 - Metodi di applicazione della tassa

1. Con efficacia dal 01. 01. 2000 le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lvo 507/93 e successive modificazioni, seguendo i criteri adottati dal presente Regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'allegato " A " , per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie e fasce di contribuenza.
2. Con medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. In caso di mancata deliberazione nel termine stabilito si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

Art. 15 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate in base alla quantità dei rifiuti prodotti per unità di superficie ed alla qualità vista in relazione al tipo di smaltimento previsto nel Regolamento Comunale di nettezza urbana .
2. Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche allegate al presente Regolamento di cui risultano parte integrante .
3. Le singole utenze presenti nell'ambito territoriale dove vige il Regolamento, con efficacia dall' 01. 01. 2000 , verranno raggruppate in diverse classi o fasce di contribuenza in base alla quantità dei rifiuti prodotti (per metro quadro di superficie all'anno).

Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei rifiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.

Art. 16 - Classi di contribuenza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, co.1 del D.Lvo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa è commisurata in base alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.

In virtù di detto parametro di commisurazione, la tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è data dal prodotto del costo medio generale (Cmg) netto per unità di superficie per l'indice di produttività specifica dei rifiuti, nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti delle predette attività o utilizzazione meglio rappresentata con la seguente formula $Ts = Cmg \times Ips \times Iqs$, precisandosi al riguardo che i valori dell'indice di produttività specifica sono stati verificati anche nella tabella 3 a o 3 b del D.P.R. 158/99,

Le tariffe predisposte , in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza determinate in relazione ai criteri a fianco di ciascuno indicate:

CLASSE	DESCRIZIONE	Ips	Iqs
1	Scuole ed edifici pubblici	0,51	1,40
2	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive e aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati	0,80	1,60
3	Locali aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività o convivenza, esercizi alberghieri, abitazioni domestiche	1,00	0,90
4	Uffici pubblici e privati, studi professionali	1,00	1,40
5	Laboratori e stabilimenti industriali, botteghe artigianali	2,16	1,60
6	Esercizi commerciali e negozi vendita	2,52	1,60
7	Ristoranti, mense	5,50	1,00

Art. 17 - Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, ed equiparati, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella che dista almeno 500 metri dal cassonetto più vicino.
5. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni previste dal successivo art. 18, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80 % della tariffa ordinaria.

Art. 18 - Agevolazioni

1. La tassa è ridotta nella misura di 1/6 per:
 - a) le abitazioni con unico occupante;
 - b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda od abbia la dimora per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio Comunale;
 - c) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
2. La tassa è ulteriormente ridotta del 30% nel caso di:

- contribuente ultrasessantacinquenne che occupi locali superiori a 100 mq. e che sia titolare di situazione reddituale (ISE) pari o inferiore ad € 8.000,00;
3. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il 20 gennaio all'Ufficio Tributi del Comune, in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dall'art. 66 comma IV del D.Lvo n. 507/93;
 4. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.Lvo n. 507/93;
 5. La riduzione di cui alla lettera b del comma 2, cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell'anno medesimo;
 6. La riduzione di cui alla lettera c) del comma 2 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana;
 7. Viene applicata una riduzione per gli agricoltori che abitano la parte abitativa della costruzione rurale in misura non superiore al 15% dell'importo tariffario pieno;

Art. 19 - Esenzioni e inapplicabilità

- 1 In applicazione dell'art. 67 del D.L. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti esenzioni:
 - a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche attestate dagli Assessorati Competenti i quali faranno esplicita domanda alla Giunta Comunale;
 - b) i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale e culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- 2 Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta ai sensi dell'art. 67, comma III del D.Lvo n. 507/93;
- 3 La privativa comunale non può essere applicata alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'art. 22 comma 11 del D.Lvo 22/97 e alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 20 - Condizioni per l'esenzione e l'inapplicabilità

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.

Il Comune di Chiaverano può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio Tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 20 del presente Regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

- 1 Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggetata alla tassa:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un' analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione pari al 20%;
 - b) nel caso in cui il produttore dei rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.

Art. 22 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

- a) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente articolo 2, comma 1, che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento Comunale del Servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi;

- b) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio Nettezza Urbana che rilascia ricevuta dell'originale;
- c) Il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana comunica all'Ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 23 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

- a) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo;
- b) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità non dichiara terminata la situazione di danno;
- c) L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 24 - Tassa giornaliera di smaltimento

- 1) Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.L. 15 novembre 1993 n. 507. È temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.
- 2) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenute voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
- 3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.L. 507 / 93 e nel caso non sussistano le condizioni indicate in detto articolo la tassa

giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

- 4) In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, in quanto compatibili.
- 5) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento del servizio di smaltimento rifiuti.
- 6) Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO III - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 - Denunce

- 1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 2) La denuncia è redatta su apposito modello predisposto dal Comune e ritirabile presso l'Ufficio Tasse e Tributi.
- 3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nel medesimo termine e con le stesse modalità denuncia di variazione.
- 4) L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di invio postale, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro dell'Ufficio Postale.
- 5) In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al punto 1.

Art. 26 - Denuncia di Variazione

- 1) La denuncia di cui all'art. 25, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a

denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle esenzioni di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 19.

- 2) La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata, sia per quanto riguarda il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria.

Art. 27 - Accertamento

- 1) L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto il Comune ha diritto di:
 - a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
 - b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - c) accedere in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle precedenti lettere con Agenti di Polizia Urbana o con i dipendenti dell'Ufficio Comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione
- 2) Per ogni altra specifica sull'accertamento si applicano le norme contenute nell'articolo 71 del D.L. del 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 28 - Riscossione

La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'articolo 72 del D.Lvo n. 507 del 15 novembre 1993.

Art. 29 - Rimborsi

Il rimborso delle somme erogate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal D.Lvo n. 507 / 93 a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il

Regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 30 - Funzionario responsabile

Un Funzionario , appartenente ai ruoli organici del Comune, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

Art. 31 - Contenzioso

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dei decreti Legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del DPR 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Sanzioni

- 1) Per le violazioni alle disposizioni dei legge e del presente Regolamento si applicano, le norme di cui all'art. 76 del D.Lvo n. 507 / 93.
- 2) Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria , così come la sua determinazione , rientra nelle competenze del Sindaco.
- 3) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione , interessi e accessori.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.8 Giugno 1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia , per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lvo 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia

Art. 35 - Norma transitoria per le prime denunce

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 25 e 26 ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui all'art. 11, comma III, sono presentati entro il 31 ottobre 2000 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente Regolamento, a decorrere dall'anno successivo.

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 CAPO II DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) DEFINIZIONI

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento sono definite le seguenti grandezze:

- a) ***Coefficiente di produttività specifica***: rappresenta la qualità di rifiuti urbani ed assimilati espressa in Kgmq/anno prodotta in media da ogni tipologia di utenza presente nel territorio;
- b) ***Coefficiente medio di produttività specifica***: rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati raccolti dal servizio ed il totale delle superfici iscritte al ruolo della tassa.
- c) ***Fasce di contribuenza***: si intendono i gruppi delle diverse utenze che rientrano in determinati range di produzione dei rifiuti.
- d) ***Indice di produttività delle fasce***: rappresenta il valore che consente la determinazione dell'importo tariffario per le singole fasce di contribuenza. Esso viene determinato in modo proporzionale al coefficiente medio di produzione specifica in modo tale che l'importo complessivo dell'universo tariffario rispetti i principi stabiliti dall'articolo 61 del D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507, secondo le modalità previste dal Comune.

- e) Indice di produttività specifica:** rappresenta il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività. Esso è utilizzato per verificare l'indice di produttività attribuito alle fasce.
- f) Costo totale del servizio:** rappresenta il costo del servizio per l'anno in cui vengono applicate le tariffe comprensivo di tutte le voci che rientrano nella gestione (spese , conferimento, raccolta, smaltimento, oneri finanziari, ammortamenti, investimenti ecc.).
- g) Tariffa media:** rappresenta il rapporto tra il costo totale del servizio e la superficie totale di tutti i locali iscritti al ruolo.
- h) Coefficiente di qualità:** è un valore determinato in relazione alla composizione dei rifiuti ed in base alle tipologie di smaltimento praticate nell'area dove viene svolto il servizio ivi compresi i piani per le raccolte differenziate ed il recupero diretto ed indiretto delle diverse frazioni contenute nei rifiuti urbani ed assimilati. Esso si basa sulle frazioni percentuali recuperabili presenti nei rifiuti e su alcuni parametri chimico fisici quali il potere calorifico (Kcal/Kg), la massa volumica (Kg/mc) , l'umidità ecc. Il valore del coefficiente di qualità è un numero puro che potrà variare da 0,7 a 1,5

2) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE E DI QUALITA'

- 1) I coefficienti di produttività specifica dei rifiuti sono determinati in base alle medie ordinarie che caratterizzano le diverse classi di utenza all'interno dei valori della tabella 2 per l'utenza domestica e 3° - 3b per le classi di utenza delle attività. I coefficienti di qualità iqs sono desunti in relazione alle caratteristiche dei rifiuti: composizione merceologica e massa volumica;
- 2) Il valore dei coefficienti di quantità e qualità potrà subire aggiornamenti per eventuali modifiche anagrafiche e socioeconomiche che intervengono nell'ambito territoriale a cui è riferito detto Regolamento,
- 3) Il metodo di calcolo della tariffa segue le procedure indicate nella circolare del Ministero delle Finanze dipartimento Enti Locali n. 95/E del 22 Giugno 1994 n. 5/2806-94.